

MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI /CCR

PROTOCOLLO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DAL POSSIBILE CONTAGIO DA NUOVO CORONAVIRUS COVID-19 NEL CANTIERE/CCR

Rev.02 del 08/05/2020

Il R.S.P.P.

Ing. Giulio Gigantino

TEK.R.A. s.r.l.
UFFICIO Q.S.A.
Via R. Raiola, 59
84012 ANGRI (SA)

Il Datore di Lavoro

Alessio Antonello Balestrieri

TEK. R.A. SRL
Via R. Raiola, 59
84012 ANGRI (SA)

Il responsabile del cantiere/CCR

Premessa

Le presenti indicazioni sono suscettibili di successive revisioni a causa delle evidenze scientifiche al momento disponibili sull'emergenza Covid-19 in generale e sul correlato rischio di contagio.

Le presenti indicazioni prendono in considerazione il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 oltre che il Protocollo d'intesa - Misure preventive anti-contagio COVID-19 - Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore del ciclo dei rifiuti, al fine di tutelare i lavoratori impiegati, garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale e contribuire al superamento dell'emergenza sanitaria in vigore dal 24/04/2020.

Informazione

L'impresa informerà tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere/CCR circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo su ciascun ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi cartelli o depliant informativi.

In particolare, le informazioni diffuse ad ogni lavoratore saranno:

- **L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali**, di comunicarli al datore di Lavoro della propria impresa e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- **La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda/cantiere/CCR e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo** (sintomi di influenza, temperatura elevata, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l' Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- **L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere/CCR** (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- **L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale che dovesse insorgere durante l'espletamento della prestazione lavorativa**, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (ben maggiore di 1 m) dalle persone presenti.
- **Ogni lavoratore dovrà essere informato e/o formato sul corretto uso dei DPI**, di cui ne sarà poi redatto verbale sottoscritto dalle parti.

Inoltre:

- Il Datore di lavoro dichiara:
 - di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il rischio da agenti biologici COVID-19;
 - di avere adottato tutte le misure anti-COVID19 in conformità con il protocollo con le parti sociali del 24/04/2020;
 - di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le relative istruzioni e fornito idonei dispositivi di protezione individuale;

- di avere adottato in cantiere/CCR misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, eseguito la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3/KN95 o semimaschere con filtri, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, di aver dato indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc.;
- di aver segnalato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore o uguale di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio datore di lavoro, il proprio ufficio del personale e contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
- di aver segnalato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus e fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
- di aver evidenziato l'indicazione delle misure tecniche di controllo agli accessi (thermoscan, misuratori rapidi della temperatura corporea, ad infrarossi, senza contatto ecc.).

Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all'ingresso dell'azienda

Il Datore di lavoro quale misura preventiva chiederà ad ogni lavoratore addetto in cantiere/CCR di compilare e restituire firmato al responsabile di cantiere/CCR i moduli di cui agli ALLEGATO 1 (Modello di Dichiarazione) e ALLEGATO 2 (modello di schema di anamnesi personale).

Il personale, ogni giorno, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (ALLEGATO 3) e se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° non gli dovrà essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Nel caso in cui una persona presente in cantiere/CCR presenti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali ad esempio la tosse in una fase successiva all'avvenuto accesso, il Datore di Lavoro o in caso di sua assenza momentanea, il preposto o l'addetto alle emergenze, procederà immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 soltanto se strettamente necessario, segnalando che si tratta di caso sospetto:

- il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
- i numeri di emergenza nazionale 112 oppure 118;
- il numero verde Regionale:
 - Basilicata: 800 99 66 88
 - Calabria: 800 76 76 76
 - Campania: 800 90 96 99
 - Emilia-Romagna: 800 033 033

- Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
- Lazio: 800 11 88 00
- Liguria: 800 938 883
- attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- Lombardia: 800 89 45 45
- Marche: 800 93 66 77
- Piemonte:
 - 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
 - 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
- Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
- Puglia: 800 713 931
- Sardegna: 800 311 377
- Sicilia: 800 45 87 87
- Toscana: 800 55 60 60
- Umbria: 800 63 63 63
- Val d'Aosta: 800 122 121
- Veneto: 800 462 340

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate; se possibile (qualora ci sia lo spazio sufficiente) si raccomanda l'isolamento in un apposito locale (in caso di mancanza di spazio un qualunque altro locale purché senza persone) e, tali persone, fornite di mascherine, **non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede**, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il locale (apposito o provvisorio) utilizzato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo l'uscita del sospetto ammalato dovrà essere areato, igienizzato e sanificato prima del suo utilizzo.

Bisognerà avvisare le persone con cui il sospetto ammalato è venuto a contatto e far attendere anche ad esse l'arrivo delle Autorità sanitarie competenti per ricevere istruzioni, lavarsi accuratamente le mani e prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con il sospetto ammalato; infine, eliminare in sacchetto impermeabile chiuso gli eventuali fazzoletti di carta utilizzati o altro materiale utilizzato per l'igienizzazione e la sanificazione.

La rilevazione della temperatura da eseguirsi ogni giorno prima dell'inizio del turno di lavoro è condizione necessaria per consentire l'accesso al cantiere/CCR di ogni singolo lavoratore.

Le operazioni dovranno essere svolte, ove possibile, in un locale riservato allo scopo con ingresso contingentato (massimo 2 persone per volta), con rilievo a cura di un preposto individuato dal datore di lavoro o dal suo delegato responsabile del cantiere/CCR, con annotazione dell'avvenuta rilevazione della temperatura corporea da riportare su apposito registro riservato al solo datore di lavoro (o delegato) che è tenuto a garantire, con personale responsabilità, l'assoluta riservatezza su quanto riscontrato.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora questo sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso ai locali aziendali e/o cantiere/CCR e fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, bisognerà assicurare delle modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 nonché nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere/CCR, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori

Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, con integrazione in appendice nel Piano operativo di sicurezza;

Per quanto possibile, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori degli orari di lavoro di cantiere/CCR.

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere, laddove possibile, a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro.

Per gli addetti alla ricezione di materiali è obbligatorio utilizzare "mascherina e guanti" ogni qualvolta si manipolano documenti (es. formulari) forniti da personale/autisti esterni.

Si raccomanda per il personale preposto a contatto con visitatori, fornitori, ecc. di munirsi di visiera integrale personale da pulire dopo ogni uso.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; chiunque accederà al cantiere/CCR per consegna/prelievo rifiuti, materiali vari o per prestare servizi di qualsiasi natura (es. Manutenzione), dovrà essere munito di mascherine (se costoro sono privi di mascherine queste dovranno essere prelevate dal magazzino di cantiere/CCR e fornite al visitatore) e dovrà sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.

Per tale ragione il responsabile del cantiere/CCR dovrà far presente l'obbligo del rispetto dei protocolli sanitari e pertanto sarà opportuno acquisire specifica dichiarazione della ditta di appartenenza o della persona fisica nel caso di ditta individuale.

A tale scopo, ogni visitatore, prima dell'accesso, dovrà compilare e consegnare al responsabile di cantiere/CCR la scheda personale di cui all'ALLEGATO 2.

Se l'azienda ha un servizio di trasporto organizzato, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

È necessario ridurre il numero di lavoratori in automobile garantendo un opportuno distanziamento e comunque muniti di mascherina e guanti, e facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi; nel caso ciò non fosse possibile per mancanza di mezzi si dovranno eseguire più viaggi oppure si riconosceranno aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. Per i furgoni, van, ecc. è consentito un numero maggiore di passeggeri in relazione all'ampiezza del mezzo e comunque muniti di mascherina e guanti.

In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

Pulizia e sanificazione in azienda

In via preliminare si ritiene necessario che l'apertura delle attività venga preceduta da un intervento di sanificazione dei locali interessati, certificato da ditta autorizzata che deve indicare i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche di quest'ultimi. Il suddetto il certificato dovrà essere esposto presso la sede dell'attività stessa.

Il suddetto il certificato dovrà essere esposto presso la sede dell'attività stessa.

Laddove siano presenti impianti di ventilazione/climatizzazione, deve essere garantita la disinfezione anche di quest'ultimi e, ove necessario, la sostituzione dei filtri.

Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con soglia minima come prevista di almeno una volta al giorno, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comunque limitatamente agli spazi chiusi.

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere/CCR;

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative.

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute individua le attività di pulizia e di sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID19; in particolare viene precisato, per gli ambienti non sanitari (quale è il cantiere/CCR), che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro e dovrà essere assicurata la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi adeguati DPI in funzione dell'attività svolta come mascherine chirurgiche nella generalità dei casi, filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 o semimaschere con filtri se necessario in caso di uso di particolari sostanze che richiedono apposita prevenzione, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso e possibilmente impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, ecc.

Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:

- Porte e maniglie;
- Sedie;
- Finestre;
- Superfici dei servizi igienici e sanitari;
- Scrivanie e tavoli;
- Schermi;
- Tastiere, mouse;
- Pulsantiere (interruttori, etc.);
- Smartphone, Tablet;
- Attrezzi da lavoro;
- Abitacoli dei mezzi di cantiere/CCR (gli autoveicoli di cantiere/CCR devono essere frequentemente igienizzati e deve essere regolamentato l'uso del numero di lavoratori consentito).

Sarà facoltà dell'impresa utilizzare proprio personale per le operazioni di pulizia e sanificazione specialmente se esse riguarderanno gli interni di macchine operatrici di cantiere/CCR. In tal caso, l'addetto alla pulizia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica.

Gli adempimenti di sanificazione e di disinfezione devono essere previsti in un documento (ALLEGATO 4) nel quale sono descritte le attività, la loro periodicità, le schede dei prodotti utilizzati; l'attività eseguita dovrà essere riportata – da parte del responsabile di cantiere – ordinariamente in un registro da esibire in caso di controlli da parte degli organi preposti.

Le attività di pulizia degli ambienti e sanificazione dei servizi ad uso degli uffici, dovranno essere effettuate a fine servizio e senza la presenza di alcun addetto ai lavori del cantiere/CCR o, eventualmente, solo dai dipendenti preposti al servizio di sanificazione qualora l'azienda sia in possesso della qualificazione.

Il datore di lavoro, o il responsabile di cantiere/CCR suo delegato, deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere/CCR ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere/CCR e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere/CCR;

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;

L'impresa esecutrice metterà a disposizione del personale presente in cantiere/CCR idonei mezzi detergenti ed igienizzanti al fine di consentire la frequente pulizia delle mani.

Il mezzo igienizzante dovrà essere posto in prossimità dell'ingresso agli uffici e nei luoghi più distanti dai servizi, ove dovranno essere installati dei distributori di gel alcolici.

In alternativa, qualora non fosse possibile attuarla a causa di particolarità del cantiere/CCR dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori dispenser con gel igienizzante.

Dispositivi di protezione individuale

Il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli.

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., avranno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- non apportare modifiche ai DPI forniti;

- segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità dei DPI;
- seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.

L'art.78 del Dlgs 81/08 definisce obblighi dei lavoratori:

- I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari.
- I lavoratori utilizzano i D.P.I. messi a disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
- I lavoratori hanno cura dei D.P.I. messi a loro disposizione, non apportano modifiche di propria iniziativa.
- Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei D.P.I.
- I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato dei D.P.I. messi a loro disposizione.

In riferimento al mancato utilizzo di Dpi per la tutela del contagio CPVID 19 si vuole precisare anche l'art. 438 del codice penale prevede che "Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo". Dove Per epidemia s'intende una malattia infettiva e contagiosa, straordinariamente aggressiva, caratterizzata da un'elevata e incontrollabile capacità di diffusione e per germi patogeni si intendono i virus o altri microorganismi dotati di infettività e quindi in grado di propagarsi e diffondersi tra la popolazione.

Le protezioni delle vie respiratorie -classificate come DPI di III Categoria- proteggono il lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.

Per la protezione dal COVID19 **sono ritenute sufficienti le mascherine di tipo chirurgico**, in caso d'uso dei facciali monouso FFP2 o FFP3 oppure semimaschere con filtri questi dovranno essere senza valvola di esalazione.

Si prevede l'obbligo delle mascherine tipo FFP2 o FFP3, anche con valvola, solo laddove richiesto da specifiche lavorazioni.

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti tale dispositivo potrebbe diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra come spiegato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS):

- Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone;
- Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;
- Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone;
- Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso;

- Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere/CCR imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine ed eventualmente altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, etc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

Gestione di spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni, compresi i refettori e/o mense, gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore ad un metro tra le persone che li occupano. Per l'utilizzo degli spogliatoi è prevista una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere/CCR;

Per la eventuale consumazione dei pasti è ammessa la colazione al sacco ma il personale dovrà mantenere un distanziamento non inferiore a due metri e con divieto assoluto di scambio di bevande o generi alimentari.

Bisognerà provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. L'incremento di tali spazi sarà in funzione del numero dei lavoratori presenti in cantiere/CCR.

È obbligatorio ridurre le presenze nei locali igienico-assistenziali (si ritiene necessario il rispetto di avere massimo 2 persone per volta, garantendo sempre la distanza tra l'una e l'altra persona di almeno un metro).

È obbligatorio organizzarsi per utilizzare il locale bagno e/o doccia uno alla volta (ogni persona potrà accedere a tali locali solo dopo che sarà uscita la persona che lo occupava).

Sono vietate le "pause caffè" in gruppo (al massimo 2 persone per volta, mantenendo sempre la distanza tra l'una e l'altra di almeno un metro).

È vietato assolutamente scambiarsi bicchieri, cucchiaini o altro.

È vietato assolutamente scambiarsi telefoni cellulari.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'impresa potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o

territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere/CCR e del cronoprogramma delle lavorazioni;

Potrà sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili garantendo comunque la continuità dei servizi essenziali come individuato nelle prescrizioni legislative di emergenza;

Si privilegerà, ove operativamente possibile, la modalità di lavoro agile, limitando in maniera diffusa la presenza in azienda dei lavoratori addetti alle attività di tipo tecnico/amministrativo che vengono svolte normalmente in ufficio e che possono essere svolte in modalità a distanza;

L'azienda si adopererà per l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti pregressi o maturati, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, previa consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 2 del CCNL 10 luglio 2016 e del CCNL 6 dicembre 2016, al fine di consentire ai dipendenti la cui prestazione non sia necessaria, neanche in modalità di lavoro agile, l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e ridurre le attività non indispensabili;

Si potrà procedere a riorganizzare le lavorazioni o turni di lavoro limitando al minimo il personale presente nel cantiere/CCR o in una determinata area di lavorazione, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Esauriti gli strumenti precedenti, per la riduzione delle attività non indispensabili si potrà scegliere di attivare gli ammortizzatori sociali di legge, anche alla luce delle disposizioni emanate con riferimento all'emergenza COVID-19;

Si potrà procedere ad una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con gli spazi aziendali. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

Nell'organizzazione del lavoro, si favorirà al massimo il lavoro in singolo degli addetti e, ove non sia possibile, operare nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020 (distanza interpersonale di almeno un metro) e tenendo altresì conto delle indicazioni di cui all'art. 16, comma 1 del DL 17 marzo 2020, n. 18.

Gestione dell'ingresso-uscita dei lavoratori

Si favorisce una diversa articolazione degli orari del cantiere/CCR sia per quanto attiene l'apertura, la sosta e l'uscita, comunque evitando gli assembramenti. Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Si favoriscono le disposizioni di servizio con cui si autorizzano i lavoratori che abbiano finito la prestazione di allontanarsi dal luogo di lavoro prima della fine del turno lavorativo mantenendo la retribuzione piena.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Saranno ridotti gli spostamenti tra le varie aree di cantiere/CCR quando non è necessario.

Non sono consentite riunioni, eventi interni, e attività di informazione e formazione se non da remoto. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia oltre che l'areazione dei locali.

Saranno attivate modalità di comunicazione attraverso E-mail, Skype, Zoom, WhatsApp, etc. evitando le riunioni.

Tra i vari responsabili aziendali si ridurranno le comunicazioni dirette favorendo l'uso di videochiamate attraverso Skype, Zoom, WhatsApp, etc.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza.

I soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni spetta al datore di lavoro o, in sua assenza, ad uno dei preposti.

Gestione di un caso sintomatico: Procedura di emergenza

Nel caso in cui una persona presente in cantiere/CCR sviluppi febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali ad esempio la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere/CCR che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del responsabile del cantiere/CCR, tenendosi a debita distanza (ben maggiore di 1 m) e senza recarsi autonomamente al pronto soccorso.

Nel caso di specie, per garantire un adeguato isolamento del caso sospetto, è stato individuato un'ambiente riservato al piano terra dello stesso stabile.

L'azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 soltanto se strettamente necessario, segnalando che si tratta di caso sospetto:

- il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
- i numeri di emergenza nazionale 112 oppure 118;
- il numero verde Regionale:
 - Basilicata: 800 99 66 88
 - Calabria: 800 76 76 76
 - Campania: 800 90 96 99
 - Emilia-Romagna: 800 033 033
 - Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
 - Lazio: 800 11 88 00
 - Liguria: 800 938 883
 - attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
 - Lombardia: 800 89 45 45
 - Marche: 800 93 66 77
 - Piemonte:
 - 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
 - 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
 - Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
 - Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
 - Puglia: 800 713 931
 - Sardegna: 800 311 377
 - Sicilia: 800 45 87 87
 - Toscana: 800 55 60 60
 - Umbria: 800 63 63 63
 - Val d'Aosta: 800 122 121
 - Veneto: 800 462 340

L'Unita di Crisi invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.

Si dovrà procedere all'isolamento del lavoratore e a quello degli altri presenti nei locali.

Il locale usato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo, dovrà essere immediatamente igienizzato e sanificato.

Il Datore di Lavoro dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" della persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere/CCR secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Potrà essere costituito nel cantiere/CCR un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e degli RLS.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

Saranno privilegiate in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID19, il medico competente collaborerà con il Datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere/CCR .

Il medico competente dovrà segnalare al Datore di Lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il datore di lavoro dovrà prendere eventuali provvedimenti sempre nella tutela dei lavoratori e nel rispetto della privacy.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID19.

Si ribadisce che la visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, e da ripetersi periodicamente, potrà essere effettuata da qualunque medico esercente la professione ed iscritto all'ordine, e sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID19, in particolare verterà sull'accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.

A tale scopo, ogni lavoratore dovrà compilare e consegnare al Datore di lavoro la scheda personale di cui all'ALLEGATO 2.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischio e di comunemente indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Saranno costituiti, per ogni sede operativa, un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19

Stima di fornitura per i cantieri/CCR

Sarà garantito per ciascun cantiere/CCR una fornitura periodica adeguata di DPI e quant'altro utile per la contingentazione del COVID19. Sarà cura del responsabile di cantiere/CCR preposto la distribuzione più idonea dei DPI ed il corretto utilizzo della fornitura nel pieno rispetto di quanto previsto dal protocollo in vigore e dalla normativa vigente. Sarà altrettanto cura del responsabile di cantiere/CCR preposto monitorare il fabbisogno e segnalare eventuali criticità di approvvigionamento al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione. I DPI utilizzati nei cantieri/CCR sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione
Mascherine monouso a 3 veli
Mascherine monouso FFP2 o FFP3/KN95 o semimaschere con filtri
Guanti monouso, interno polverato in lattice bianco
Occhiali o visiera di protezione antischizzi, antinebbia e antipolvere
Tuta monouso impermeabile a maniche lunghe
Gel idroalcolico disinfettante per le mani
Igienizzazione dei locali, dei servizi igienici, degli automezzi e delle attrezzature impiegate
Detergente igienizzante

Azioni per la raccolta dell'indifferenziato derivante da soggetti in quarantena o positivi al covid-19

I presenti indirizzi si riferiscono alle modalità di conferimento, prelievo, raccolta e destinazione finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui alloggino persone risultate positive alla Covid-19 che effettuino, nei comuni della Regione, quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020.

Tali indirizzi avranno durata e validità per tutta la fase del periodo emergenziale.

L'Azienda ASL segnala di volta in volta il caso al Comune interessato.

Il Comune provvederà a comunicare al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC indicando:

- Nominativo/i assistito/i
- Indirizzo e piano
- Numero di telefono
- Durata dell'esigenza

I dati dei soggetti segnalati dalle Az. ASL ai Comuni sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19 e nel rispetto delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679.

Fase di conferimento e raccolta

- Il Gestore del Servizio rifiuti individuato provvede alla consegna dei sacchi da utilizzare per almeno una doppia imbustatura e distinta riconoscibilità, da chiudere con nastro adesivo, ai fini del ritiro rifiuti al domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare
- Esegue la raccolta dei rifiuti con ritiro a domicilio ogni 3/5 gg
- Gli operatori dotati di DPI di sicurezza, previa comunicazione via telefono annunciano il prelievo
- Arrivati al domicilio, bussano alla porta lasciando un contenitore (fornito dal soggetto gestore) e si allontanano
- L'utente ripone i rifiuti all'interno del contenitore (con modalità di tripla imbustatura o con altre modalità che garantiscano la massima sicurezza)
- Solo ad avvenuta chiusura della porta, gli operatori si avvicinano al contenitore precedentemente lasciato, lo sigillano e lo depositano nell'automezzo dedicato
- Altre modalità, prescritte dalle vigenti normative che preservino dalla possibilità di contagio potranno essere adottate dal soggetto gestore incaricato

- I rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata
- Il posizionamento del sacco contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente

Classificazione e gestione dei rifiuti raccolti

I rifiuti oggetto del presente atto vengono classificati come rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01).

Gli stessi, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria di cui alle Linee Guida I.S.S. aggiornate al 14.03.2020 che si allegano, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani, in maniera indifferenziata.

Tutti i rifiuti provenienti dai locali e luoghi di Utenze contaminate da Covid-19 sopra indicati potranno essere:

- trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediata termovalorizzazione senza alcun trattamento preliminare presso l'impianto Termovalorizzatore di riferimento previa eventuale deposito in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate, nelle disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate o, mediante il trasbordo in sicurezza tra automezzi, il tutto ai fini di una ottimizzazione pianificata dei conferimenti all'Impianto termovalorizzatore di riferimento;
- Il soggetto gestore provvede alle operazioni giornaliere e/o periodiche di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati.

Allegati

Allegato 1 - Modello di dichiarazione

Allegato 2 - Modello di scheda di anamnesi personale

Allegato 3 - Registrazione temperatura corporea

Allegato 4 - Registro pulizie